



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 13 aprile 2021

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia
Via del Can Bianco, n. 13
51100 Pistoia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 41/2021 – Procedimenti disciplinari trattati a collegi riuniti

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3397 dell'08/03/2021) si rappresenta la posizione di due iscritti, i quali hanno in corso vari procedimenti disciplinari - in alcuni casi sospesi ex art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – nonché varie notizie a proprio carico di illeciti, destinati a diventare procedimenti disciplinari, generati da procedimenti penali nei quali assumono la veste di indagato/imputato e/o da segnalazioni provenienti da soggetti pubblici e privati. Tali notizie di illeciti disciplinari e/o procedimenti disciplinari sono stati assegnati ai diversi Collegi e/o al Consiglio (collegi riuniti) così come previsto dall'art. 4, comma 4, del suddetto Regolamento in caso di particolare gravità, complessità e rilevanza.

Al fine di valutare il profilo soggettivo ed il comportamento complessivo del professionista (ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 139/05 ed ex art. 4, comma 1, del Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari) e di eventuali circostanze aggravanti (ex articolo 8, commi 1 e 3 del Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari), in sede di irrogazione della/e sanzione/i disciplinare/i, trattandosi dello stesso soggetto, per connessione soggettiva, il Consiglio di Disciplina riterrebbe opportuno disporre del quadro completo della situazione riferibile all'iscritto e pertanto riunire tutti i procedimenti disciplinari a livello di Consiglio (collegi riuniti), tramite avocazione, se non prima, almeno nella fase dibattimentale. Si richiede pertanto se tale *iter* procedimentale possa essere considerato corretto ed in linea con il Regolamento disciplinare in vigore. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento), "A ciascun Collegio di Disciplina competono, in relazione ai fascicoli assegnati, tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina e precisamente il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale e nel registro dei tirocinanti tenuti dall'Ordine territoriale".

Inoltre, l'art. 4, comma, 4, del suddetto Regolamento stabilisce che "In caso di costituzione di più Collegi, il Consiglio di Disciplina o il suo Presidente all'uopo delegato, una volta ricevuto l'esposto o appresa una notizia potenzialmente rilevante ai fini disciplinari, assegna il fascicolo ai Collegi costituiti sulla base di criteri predeterminati. L'assegnazione in base ai criteri predeterminati può essere derogata in caso di esistenza di cause di astensione o di ricasazione dei componenti accolte dal Consiglio di Disciplina. In casi di particolare gravità, complessità e rilevanza, il Consiglio di Disciplina, con delibera motivata, può decidere che la questione debba essere trattata dal Consiglio di Disciplina a Collegi riuniti".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Il successivo articolo 5, al comma 6, prevede che, in caso di formazione dei Collegi di Disciplina, l'esercizio dell'azione disciplinare viene esercitata solo da quest'ultimi in maniera autonoma e senza alcun vincolo gerarchico con il Consiglio di Disciplina.

Nei suddetti articoli viene quindi affermato il principio dell'equivalenza delle funzioni e delle competenze dei Collegi di Disciplina rispetto al Consiglio di Disciplina: non si tratta di una delega di poteri dal Consiglio ai Collegi, il che consentirebbe sia la revoca che la limitazione dei poteri delegati, bensì di un subentro *ex lege* nelle funzioni del Consiglio di Disciplina, che vengono trasferite al Collegio con l'assegnazione del fascicolo.

Premesso quanto sopra, l'assegnazione effettuata dal Consiglio di Disciplina o dal Presidente del medesimo in capo ai Collegi - concernente le notizie potenzialmente rilevanti ai fini disciplinari nei confronti di determinati iscritti, nonché gli esposti pervenuti a carico dei medesimi - avviene in una fase propedeutica alla eventuale apertura del procedimento disciplinare ed è in tale fase che il Consiglio o il suo Presidente, valutata la particolare complessità, gravità e rilevanza degli esposti o delle notizie, può decidere, con motivata delibera, di trattare la questione a Collegi riuniti, ovvero dal Consiglio di Disciplina nella sua interezza.

Una volta che il fascicolo sia stato assegnato ad un Collegio, quest'ultimo, sulla base di quanto disposto dai sopra citati artt. 4, comma 2, e 5 comma 6 del Regolamento, ha il potere di iniziare l'azione disciplinare, laddove ritenga vi siano i presupposti, nonché di svolgere tutte le relative fasi [istruttoria e decisoria] del procedimento disciplinare. Le norme sopra citate, infatti, non contemplano la possibilità di esercitare l'azione disciplinare solo fino ad una certa fase del procedimento, bensì prevedono espressamente l'esercizio dell'azione disciplinare in tutte le fasi del medesimo da parte del Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, al fine di non incorrere nella violazione del principio di immutabilità del giudice affermato in ambito processuale e applicabile anche ai procedimenti disciplinari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 139 del 2005; art. 1, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e art. 276 c.p.c.

Ne deriva, pertanto, che il Consiglio di Disciplina non possa disporre di "avocare" a sé i fascicoli già assegnati ai vari Collegi che, una volta ricevuti, dovranno gestire tutte le fasi del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare citato.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

